

Il DL 18 del 17 marzo 2020 (CD. “Cura Italia”) prevede, all’art. 102:

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

[...]

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo.

Pertanto la prova prevista per il 7 aprile si intende annullata e i candidati iscritti alla II sessione 2019 risultano **abilitati** con il solo giudizio sui tirocini che hanno frequentato nei mesi di novembre-dicembre-gennaio.

I candidati iscritti alla I sessione 2020 che abbiano già conseguito il titolo e frequentato con esito positivo i TPV, risultano **abilitati**.

I candidati iscritti alla I sessione 2020 che non abbiano ancora conseguito il titolo e che frequenteranno con esito positivo i TPV, risulteranno abilitati al momento del conseguimento del titolo.

I candidati iscritti alla I sessione 2020 che abbiano già conseguito il titolo ma non abbiano frequentato i TPV durante il corso di studi, effettueranno i **tirocini post lauream** e risulteranno abilitati alla loro conclusione. A breve daremo loro informazioni più dettagliate in merito.